

## **ECC.MO TAR LAZIO - ROMA**

### **RICORSO**

Nell'interesse della Dott.ssa **Laila Giuseppina Bassi** nata a Saronno (VA), il 25.12.1975, (C.F. BSSLGS75T651441U) e residente a Cattolica Eraclea (AG) in viale delle Nereidi di Eraclea Minoa, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Girolamo Rubino (C.F. RBNGLM58P025089G, fax 091804219; PEC girolamorubino@pec.it), con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

### **CONTRO**

- **Il Ministero Dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione**, in persona del legale rappresentante *pro - tempore*

### **PER L'ANNULLAMENTO -PREVIA SOSPENSIONE**

- Del D.D.G 395/2019, pubblicato in data 27 marzo 2019, recante l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del corso - concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui l'odierna ricorrente non figura tra i candidati ammessi alla suddetta prova orale;
- Del verbale con il quale è stato assegnato all'odierna ricorrente, relativamente alla prova scritta, un punteggio pari a 65,50, non idoneo a consentire l'ammissione della medesima alla successiva prova orale;
- Ove occorra di ogni altro atto presupposto e/o connesso.

### **FATTO**

Con D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, il Ministero Dell'Istruzione ha indetto un corso - concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali.

Il bando di concorso (V. Doc 3) prevede tre prove e, segnatamente, una prova preselettiva, una prova scritta, una prova orale, il cui superamento dà diritto all'ammissione al corso di formazione dirigenziale.

In particolar modo, il bando *de quo* prevede, all'art. 8, che la prova scritta si articolasse in cinque quesiti a risposta aperta, riguardanti le materie di esame di cui all'art. 10 comma 2 D.M. 138/2017 (normativa relativa al sistema educativo e di istruzione, elementi di diritto civile ed

amministrativo ecc...), ed in 2 quesiti in lingua straniera, ciascuno dei quali, a sua volta, articolato in 5 domande a risposta chiusa.

Lo stesso art. 8 della *lex specialis* prevedeva altresì che, ai fini dello svolgimento della prova scritta, i candidati avessero a disposizione “una postazione informatica”, ovvero sia un computer a mezzo del quale redigere, salvare e consegnare i propri elaborati alla commissione d’esame.

Il più volte richiamato art. 8 del bando di concorso disponeva altresì che avessero accesso alla successiva prova orale i candidati che avessero raggiunto un punteggio non inferiore a 70/100.

Orbene, la dottoressa Bassi, odierna ricorrente, ha partecipato alla suddetta procedura concorsuale.

Più nel dettaglio la medesima, una volta superata la prova selettiva, ha sostenuto, in data 18/10/2018, la prevista prova scritta.

Con D.D.G. 395/2019, pubblicato in data 27/3/2019, l’Amministrazione resistente ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, elenco nel quale non figura l’odierna ricorrente.

A seguito di formale accesso agli atti, la dottoressa Bassi ha appreso di aver riportato nella prova scritta il punteggio di 65,50.

Di talchè l’odierna ricorrente non ha conseguito il punteggio minimo previsto ai fini dell’ammissione alla prova successiva.

Giova rilevare come, nel corso dello svolgimento della prova scritta, la postazione informatica della dottoressa Bassi abbia subito un problema di tipo tecnico, che ha costretto la medesima ad interrompere la prova ed a chiedere al personale, all’uopo preposto, di procedere al ripristino del computer.

Le operazioni necessarie alla riattivazione del computer hanno altresì comportato, come attesta la documentazione che si allega (V. Doc 4 ), la perdita di 3 minuti che, del tutto inopinatamente, non sono stati recuperati attraverso la doverosa concessione all’odierna ricorrente di un tempo suppletivo pari, per l’appunto, al tempo speso per il ripristino della postazione informatica.

Viceversa, la necessaria osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità che governano l’azione amministrativa, avrebbe dovuto portare la commissione di esame a consentire alla dottoressa Bassi di recuperare i 3

minuti persi, garantendo per questa via alla medesima lo stesso tempo concesso a tutti gli altri candidati ai fini della redazione dei propri elaborati. Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti

#### **MOTIVI**

**D) VIOLAZIONE PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE;**

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO TRA I CONCORRENTI;**

**ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO;**

**ECCESSO DI POTER PER MANIFESTA IN GIUSTIZIA;**

Come già evidenziato in narrativa, l'odierna ricorrente ha partecipato al corso - concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, bandito dal Ministero dell'Istruzione con D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017.

Parimenti, si è già avuto modo di evidenziare come la Dott.ssa Bassi abbia conseguito nella prova scritta il punteggio di 65,50, insufficiente per accedere alla successiva prova orale.

Giova altresì rimarcare che, nel corso dello svolgimento della prova scritta (esattamente ore 10:00; V. Doc 4), la postazione informatica dell'odierna ricorrente abbia subito un blackout, che ha richiesto l'intervento del personale tecnico ai fini del ripristino del computer.

Le operazioni di riattivazione della postazione informatica hanno altresì sottratto 3 ( tre) minuti all'odierna ricorrente, che non sono stati recuperati attraverso la doverosa concessione di un tempo suppletivo.

Ciò posto, è di tutta evidenza la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, par condicio tra i concorrenti, che connotano la materia dei pubblici concorsi.

Invero, l'odierna ricorrente non ha potuto beneficiare dello stesso tempo complessivo concesso a tutti gli altri candidati ai fini della redazione e correzione dei propri elaborati.

E' opportuno ribadire che l'odierna ricorrente non ha conseguito per pochi punti il punteggio minimo richiesto per l'accesso alla prova orale.

Di talchè l'indebita sottrazione dei suddetti 3 minuti ha avuto una incidenza significativa ai fini dell'esito negativo della prova.

Ed infatti, è stato sottratto alla Dott. Bassi un tempo sufficiente alla rilettura ed alla correzione dei propri compiti.

In altri termini, non è stata data la possibilità all'odierna ricorrente di rileggere i propri compiti, di apportare modifiche e correzioni sotto il profilo contenutistico e lessicale relativamente alle domande a risposta aperta, ovvero ancora, con riguardo alle domande a risposta chiusa, di fornire, dopo una nuova lettura, la risposta corretta (valevole 2 punti).

Pertanto è stato sottratto all'odierna ricorrente un lasso di tempo che avrebbe permesso alla stessa di migliorare la qualità complessiva dei propri elaborati e, per questa via, con ogni probabilità, ottenere una maggiorazione di punteggio che le avrebbe consentito di accedere alla prova successiva.

Peraltro, non si comprende bene la ragione per la quale non sia stato concesso all'odierna ricorrente un tempo suppletivo.

Invero, tale doverosa concessione avrebbe, per un verso, garantito il rispetto della par condicio tra i concorrenti, per altro verso non avrebbe comportato alcun particolare disagio ai fini del regolare svolgimento della prova d'esame.

Ed invece, in spregio ai principi di buon andamento, imparzialità, par condicio tra i concorrenti, non è stato permesso alla Dott. Bassi di recuperare i 3 minuti persi.

A riprova della bontà delle argomentazioni sopra esposte, Codesto Ecc.mo T.A.R., con riferimento ad una fattispecie simile, ha osservato come il malfunzionamento del sistema informativo determini una alterazione della par condicio (V. T.A.R. Lazio ordinanza n. 6161/2018).

Ed allora, anche alla luce di tale recentissimo precedente giurisprudenziale, non può residuare alcun margine di dubbio in ordine alla palese illegittimità che affligge i provvedimenti impugnati.

## **II) ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

### **ARBITRIO, ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA**

Come affermato in punto di fatto, l'Amministrazione odierna resistente non ha concesso alla ricorrente di recuperare i minuti persi a causa del blackout.

Pertanto, a differenza di tutti gli altri concorrenti , la ricorrente non ha avuto la possibilità di usufruire del tempo previsto ed assegnato per lo svolgimento della prova scritta.

Il provvedimento impugnato, pertanto, integra con tutta evidenza una violazione del principio di uguaglianza, che impone all'Amministrazione di trattare in modo uguale situazioni uguali, dovendosi necessariamente dedursi che il provvedimento impugnato integri un'illegittima disparità di trattamento.

Ed invero, il sintomatico vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento sussiste, infatti, quando situazioni analoghe subiscono diversa sorte per una irragionevole determinazione della P.A.

Al riguardo, la più autorevole giurisprudenza amministrativa ha insegnato che “la disparità di trattamento costituisce un vizio sintomatico, utile a rivelare un vizio di ragionevolezza nel caso di attività amministrativa ampiamente discrezionale” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 luglio 2006, n. 6021, T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, 14 settembre 2004, n. 6381).

Anche il Consiglio di Stato ha chiarito che “il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento è configurabile quando venga operato, in situazioni identiche o analoghe, un trattamento diverso idoneo a dimostrare la lamentata disuguaglianza di trattamento e di un contrasto logico insanabile o di una palese ingiustizia” (Consiglio Stato , sez. IV, 13 novembre 1979, n. 998).

Ne consegue l'illegittimità, anche sotto tale profilo, del provvedimento impugnato.

Alla luce di tutte le superiori ragioni emerge la fondatezza del ricorso proposto.

### **SUL DANNO**

Attesa la palese sussistenza del *fumus boni iuris* che assiste il ricorso, è altrettanto evidente il *periculum in mora* cui l'odierna ricorrente sarebbe esposta nella (non temuta) ipotesi di mancato accoglimento della istanza cautelare.

Infatti, una favorevole sentenza di merito risulterebbe certamente *inutiliter data* atteso che, nelle more, si concluderebbe la procedura di concorso per cui è controversia, con conseguente approvazione della graduatoria generale nazionale dei soggetti ammessi al corso di formazione dirigenziale.

Giova al riguardo rilevare come le prove orali siano in corso di svolgimento (V. Doc 5) e termineranno, tenuto conto del lavoro di tutte le sottocommissioni, in data 11.07.2019.

Pertanto, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, l'odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di partecipare alle prove orali e, per l'effetto, di essere inserita nella graduatoria generale dei candidati ammessi al corso di formazione dirigenziale.

Sussistono dunque i presupposti per l'ammissione con riserva della dottoressa Bassi alle prove orali del concorso *de quo* ovvero per l'adozione di altra misura cautelare ritenuta più idonea

### **PIACCIA ALL'ECC.MO TAR**

- In sede cautelare, accogliere l'istanza cautelare sospendendo i provvedimenti impugnati e disponendo l'ammissione con riserva dell'odierna ricorrente alla prova orale della selezione per cui è controversia, ovvero adottando la misura cautelare che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ovvero ancora definendo il giudizio con sentenza succintamente motivata già in sede cautelare, in accoglimento del presente gravame.

- Nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati

Con vittoria di spese, competenze e onorari e salvezza di ogni diritto

Si dichiara che il contributo unificato è dovuto in misura pari ad euro 325,00 euro.

Palermo li

**Avv. Girolamo Rubino**  
**Girolamo**  
**Rubino** Firmato digitalmente  
da Girolamo Rubino  
Data: 2019.05.27  
12:08:19 +02'00'